



SMPV - der Weg zur Musik Schweizerischer Musikpädagogischer Verband
SSPM - un chemin vers la musique Société Suisse de Pédagogie Musicale
SSPM - in cammino verso la musica Società Svizzera di Pedagogia Musicale
www.smpv.ch www.sspm.ch

Contratto per l'insegnamento privato con onorario forfettario

Il presente contratto in materia di insegnamento musicale viene stipulato
tra l' **insegnante**

Cognome: _____

Nome: _____

Indirizzo: _____

Tel.: _____

E-Mail: _____

e l'allievo/a

Cognome: _____

Nome: _____

rispettivamente il/la rappresentante legale: _____

Indirizzo: _____

Tel.: _____

E-Mail: _____

Data di nascita: _____

1. Il presente contratto viene stipulato a tempo indeterminato, sebbene, da un punto di vista organizzativo, il periodo d'insegnamento sia suddiviso in singoli semestri. Il semestre decorre dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del presente contratto e ha una durata di 6 mesi. L'insegnante impartisce le lezioni di musica secondo gli accordi definiti con l'allievo/a. L'obiettivo è di garantire la continuità delle lezioni, ognuna delle quali è della durata di _____ minuti.
2. Il regolare insegnamento da parte del docente prevede un numero di lezioni per ogni settimana scolastica. Ogni lezione ha la durata di _____ minuti. Per quanto concerne le lezioni di gruppo il numero minimo è di _____ e, massimo, di _____ allievi.
3. L'ammontare dell'onorario va definito tra le parti in questione. L'eventuale modifica dell'onorario precedentemente pattuito va concordata per l'inizio di un nuovo semestre, rispettando un preavviso di almeno 1 mese. Fanno stato le tariffe minime previste della sezione locale di SSPM. Nel caso in cui le lezioni si tengano altrove, e quindi non presso il locale dell'insegnante, l'onorario subirà un adeguato aumento.
4. Al momento della stipulazione del presente contratto l'onorario forfettario ammonta a fr. _____ per semestre. Ai sensi del comma 5, viene calcolato in modo tale da ottenere una media semestrale delle lezioni effettive e di quelle non effettuate. Per questo motivo, conformemente al comma 6, non è

possibile accordare ulteriori riduzioni in considerazione del numero effettivo di lezioni impartite. L'onorario forfettario va retribuito anticipatamente in 2 rate trimestrali, ciascuna di fr. (1/2 quota semestrale).

5. Le lezioni non hanno luogo durante le vacanze scolastiche, come pure durante i giorni festivi previsti dalla legge. Fa stato il luogo d'insegnamento del docente.
6. Nei limiti del possibile le lezioni che l'insegnante è costretto ad annullare vanno anticipate o recuperate in un secondo tempo. Se ciò non fosse possibile, dall'onorario forfettario si deduce l'importo di fr. per ogni lezione mancante, conformemente alle tariffe vigenti al momento della stipulazione del contratto.
7. Le lezioni che l'allievo/a non frequenta vanno retribuite. L'insegnante può recuperare tali lezioni, tuttavia a condizione che si sia dato un preavviso di almeno 24 ore e che le assenze siano dovute a motivi plausibili. Per motivi plausibili si intendono malattia, assenze necessarie o impegni inderogabili per questioni professionali. L'assenza per ferie durante il periodo scolastico non costituisce un motivo plausibile in questo senso.
8. Tutte le esibizioni in pubblico dell'allievo/a (anche i concorsi, le audizioni strumentali o canore) necessitano dell'approvazione dell'insegnante.
9. Il presente contratto può essere disdetto da entrambe le parti per l'inizio di ogni semestre, a condizione che venga rispettato un termine di preavviso di 30 giorni (fa stato la data in cui perviene la disdetta). Entrambe le parti hanno inoltre la facoltà di sciogliere il contratto nel corso di un semestre, sempre che sussista un accordo in questo senso con l'altra parte e che vi siano dei validi motivi. In tal caso, al posto dell'onorario forfettario per le lezioni impartite durante questo periodo si prevede un onorario che, singolarmente, corrisponde a fr. .
10. Accordi particolari: Per avere validità gli eventuali ulteriori accordi vanno fatti pervenire per iscritto, a meno che non concernano unicamente il rinvio o la definizione di un termine.
11. Il foro competente è il luogo di residenza dell'insegnante.

Il firmatari si dichiarano d'accordo con le summenzionate disposizioni.

Luogo e data:

Luogo e data:

L'allievo/a:
rispettivamente il/la rappresentante legale:

L'insegnante:
